

Mercoledì 14 aprile 1999

## **22. Trasportatori su strada non residenti (cabotaggio) (Procedura senza discussione)**

**A4-0113/99**

### **Risoluzione sulla relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3118/93 che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (CABOTAGGIO) (COM(98)0047 — C4-0687/98)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la relazione della Commissione (COM(98)0047 — C4-0687/98),
  - vista la relazione della Commissione sull'applicazione nel periodo 1991-1992 del regolamento (CEE) n. 3820/85 sull'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (17ª relazione della Commissione sull'applicazione della normativa sociale nel settore dei trasporti su strada) (COM(95)0713 — C4-0065/96),
  - viste le disposizioni del trattato CE in materia di trasporti (titolo IV) e di concorrenza e armonizzazione delle legislazioni (titolo V),
  - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0113/99),
- A. considerando che il cabotaggio costituisce un mezzo grazie al quale il mercato interno nel settore dei trasporti stradali può concretizzarsi;
- B. considerando che in questo mercato il cabotaggio è stato autorizzato solo progressivamente nel corso degli anni, a partire dal 1990, per consentire al mercato di adeguarsi alla nuova situazione,
1. valuta positivamente le cifre e i fatti esposti nella relazione della Commissione,
  2. invita la Commissione ad elaborare una relazione sul cabotaggio su base biennale ed insiste affinché gli Stati membri forniscano alla Commissione e ad Eurostat i dati statistici necessari in tempo utile;
  3. invita i governi dei paesi del SEE a fornire il loro contributo in tal senso, giacché il regime di cabotaggio si applica anche ad essi;
  4. si compiace del regime di cabotaggio in quanto realizzazione del mercato interno nell'ambito dell'UE e del SEE, ma insiste affinché tutti gli operatori del mercato siano trattati su un piano di parità, il che implica la maggior armonizzazione possibile dei controlli e delle multe e la non discriminazione sulla base della nazionalità;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e dei paesi del SEE.

---

## **23. Risultato del Consiglio europeo straordinario del 24 e 25 marzo a Berlino**

**B4-0356, 0357, 0364, e 0367/99**

### **Risoluzione sui risultati del Consiglio europeo straordinario di Berlino del 24 e 25 marzo 1999**

*Il Parlamento europeo,*

- viste la relazione del Consiglio europeo e la dichiarazione della Commissione sui risultati della riunione del Consiglio europeo svoltasi a Berlino il 24-25 marzo 1999 nonché le conclusioni della presidenza,
- viste le sue risoluzioni del 14 gennaio 1999 sul miglioramento della gestione finanziaria della Commissione <sup>(1)</sup> e del 23 marzo 1999 sulle dimissioni della Commissione e la nomina di una nuova Commissione <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 1.

<sup>(2)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 2.